DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDÌ 9 MARZO — NUM. 58

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella seduta d'oggi, ha dato comunicazione al Parlamento della morte dell'Imperatore di Germania Guglielmo I, *esprimendo i sentimenti di profondo dolore del Governo del Re, sapendo di farsi interprete di quelli del Parlamento e della Nazione. Ha proposto alla Camera di delegare al Presidente l'invio di un telegramma al nuovo Imperatore, per esprimergli i sentimenti di viva condoglianza della Nazione Italiana e gli augurii pel nuovo Regno. Il Presidente della Camera si è associato, a nome della Camera, ai sentimenti espressi dal Capo del Governo, ed ha proposto di votare la mozione del Governo e di aggiornare in segno di lutto le sue tornate. La Camera ad unanimità ha votato queste proposte, ed ha deliberato di aggiornare le sue tornate sino a lunedì, 12 corrente, ed immediatamente ha tolto la seduta.*

Eguale comunicazione è stata dal Presidente del Consiglio fatta al Senato del Regno, il quale anch'esso ha votato unanime la mozione del Governo, ha aggiornato le sue tornate sino a lunedì, ed ha tolto immediatamente la seduta.

ELEZIONI POLITICHE

Votazione del 4 marzo 1888.

Ancona — Inscritti 20163 — Votanti 8909 — Bonacci avv. Teodorico ebbe voti 4301 — Santini avv. Augusto ebbe voti 4217 — Voti nulli o dispersi 391. — Eletto Bonacci.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *degli onorevoli deputati che nella seduta dell'8 marzo corrente hanno preso parte alla votazione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore spesa di lire 200,000 pei danni cagionati dalle straordinarie valanghe di neve e frane in alcune provincie dell'Alta Italia e in quelle del Molise e di Perugia, e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo.* (1)

Erano presenti:

Agliardi, Amadei, Angeloni, Antoci, Araldi, Arbib, Armirotti, Arnaboldi, Auriti.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baglioni, Baldini, Balenzano, Balestra, Barazzuoli, Basteris, Benedini, Berio, Berti, Bertollo, Bertolotti, Bonajuto, Bonasi, Boneschi, Borgatta, Borrelli, Briganti-Bellini, Brunialti, Bufardeci.

Cadolini, Calciati, Cambray-Digny, Capoduro, Cappelli, Carcano Paolo, Carmine, Casati, Cavalieri, Cavalletto, Cavallotti, Cefaly, Chiala, Chiapusso, Chiara, Chiaradia, Chiaves, Chiesa, Chinaglia, Cibrario, Cipelli, Codronchi, Comini, Conti, Correale, Crispi, Curati.

D'Ayala-Valva, De Blasio Vincenzo, De Dominicis, De Lieto, Della Rocca, De Mari, Demaria, De Seta, De Zerbi, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Camporeale, Diligenti, Di Rudinì.

Ellena, Episcopo, Ercole.

Fabbricotti, Fagiuoli, Faina, Faldella, Fani, Farina Luigi, Farina Nicola, Favale, Ferrari Ettore, Ferraris Maggiorino, Ferri Felice, Finocchiaro Aprile, Flauti, Forcella Fortunato, Franceschini, Francica, Frola.

Galimberti, Gallo, Gamba, Garibaldi Menotti, Gattelli, Geymet, Ghe-

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

rardini, Giampietro, Gianolio, Giordano Ernesto, Gorio, Grassi-Pasini, Grimaldi, Guglielmi, Guicciardini.
Indelli, Invitti.
Lacava, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Levanti, Levi, Lovito, Lucca, Luporini, Luzi.
Maffi, Maldini, Maranca Antinori, Marcatili, Mariotti Ruggiero, Marselli, Martini Gio. Batt., Marzin, Mattei, Maurogònato, Mazza, Meardi, Mei, Menotti, Mensio, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Monzani, Mordini, Morelli, Morra, Mussi.
Nanni, Narducci, Nicoletti, Nocito.
Oddone, Odescalchi, Oliverio.
Pais-Serra, Panattoni, Panizza, Pantano, Papa, Papadopoli, Paroncilli, Passerini, Pavoncelli, Pelagatti, Pelloux, Petroni, Peyrot, Plebano, Poli, Pompilj, Pozzolini, Prinetti, Pugliese Giannone, Pullè.
Reale, Ricotti, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro, Riola, Rossi, Roux, Rubini.
Sacchetti, Sagarriga, Salandra, Sani, Santi, Sardi, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Serena, Serra Vittorio, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Spirito, Sprovieri.
Tabacchi, Taverna, Tegas, Tenani, Teti, Tondi, Torrigiani, Trompeo, Tubi.
Vaccaj, Vacchelli, Valle, Vayra, Vigna, Villa.
Zuccaro, Zucconi.

Erano assenti:

Adamoli (c), Alario, Albini, Alimèna, Amato-Pojero, Andolfato (c), Anzani, Arcoleo, Aventi.
Baccelli Guido, Badaloni, Badini (m), Balsamo, Baroni, Barracco (c), Barsanti, Basetti (c), Bastogi (c), Bertana, Bianchi (c), Billi, Bobbio, Bonardi (c), Bonfadini, Bonghi, Borgnini, Borromeo (c), Boselli, Bottini Enrico, Bovio (c), Branca (m), Brin, Bruschettini, Bucceri-Lanza (c), Buonomo, Buttini Carlo.
Caetani, Cafiero, Cagnola, Cairoli (a), Caldesi, Calvi, Campi (c), Canevaro (c), Canzi, Capone (c), Capozzi, Carboni (c), Carcani Fabio, Cardarelli, Carnazza-Amari (c), Carrelli, Carrozzini (c), Castelli (c), Castoldi (c), Caterini, Cavallini, Cerruti (c), Cerulli, Chigi, Chimirri, Cittadella (c), Clementi (c), Coccapieller, Cocco-Ortu, Cocozza (c), Coffari (c), Colaianni, Colombo (c), Colonna-Sciarra, Comin, Compagna, Compans, Coppino, Cordopatri (c), Corvetto, Costa Alessandro, Costa Andrea, Costantini, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi (c), Cuccia, Curcio, Curioni.
D'Adda, Damiani, D'Arco, De Bassecourt (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, De Cristofaro (c), Del Balzo, Del Giudice, Della Valle, Delvecchio, De Pazzi, De Renzi, De Renzis Francesco, De Riseis (c), De Rolland (c), De Simone, Di Baucina (c), Di Belgioioso (c), Di Belmonte, Di Breganze (c), Di Collobiano (c), Di Groppello, Di Marzo, Dini, Di Pisa (c), Di San Donato, Di San Giuliano (a), Di San Giuseppe (c), Di Sant'Onofrio, Dobelli.
Elia.
Fabris, Fabrizi (c), Falconi, Falsone, Fazio, Ferracciù (a), Ferrari Luigi, Ferri Enrico, Figlia, Fili-Astolfone, Florenzano, Fornaciari, Fortis, Franchetti, Franzi, Franzosini (c), Fulci.
Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo, Galli, Gallotti, Gandolfi (c), Gangitano (c), Garavetti, Garelli, (c); Garibaldi Ricciotti, Genala, Gentili, Gerardi, Giaconia, Ginori, Giolitti, Giordano Apostoli, Giovannini, Giudici G. B., Giudici Giuseppe, Giusso, Grassi Paolo, Grossi, Guglielmini.
Imperatrice.
Lagasi (c), Lazzarini (c), Lioy, Lorenzini, Lucchini Giovanni, Luchini Odoardo, Luciani, Lugli c), Luzzatti (a).
Magnati, Majocchi, Maluta (c), Mancini (a), Marchiori, Marcora (c), Marin, Mariotti Filippo, Martini Ferd. (c), Mascilli (c), Massabò, Mazzacorati, Mazziotti, Mellusi, Miniscalchi, Mirri, Morana, Morini, Mosca (c), Moscatelli.
Napodano, Nasi (c), Nicolosi, Nicotera, Novelli, Novi-Lena (a).
Orsini-Baroni (c).
Palberti, Palitti, Palizzolo, Palomba, Pandolfi, Panunzio, Parisi-Parisi, Parona (c), Parpaglia, Pascolato (c), Pasquali, Paternostro (c), Pavesi (m), Pavoni, Pelrano, Pellegri, Pellegrini, Pellegrino, Pelosini, Penserini (c), Perroni-Paladini (c), Peruzzi, Petriccione, Petronio, Pianciani, Picardi, Pierotti, Pignatelli, Placido, Plastino, Plutino, Polvere, Puglia (c).
Quartieri (c), Quattrocchi.
Racchia, Raffaele, Raggio, Randaccio, Ricci, Riccio, Righi (c), Rizzardi (c), Rocco, Romanin-Jacur, Romano, Roncalli, Rosano, Rubichi (c), Ruspoli.
Sacchi, Sacconi, Salaris (c), Sanguinetti, Sannia, Sanvitale (c), Saporito, Scarselli, Sella (c), Senise, Serra Tito, Siacci, Sigismondi, Simeoni, Sorrentino, Spaventa (a), Suardo, Summonte.
Tajani, Tedeschi, Testa, Tittoni (c), Toaldi (m), Tomassi, Tommasi-Crudeli (c), Torraca, Tortarolo, Toscanelli, Toscano, Trinchera, Turbiglio, Turi (m).
Ungaro (c).
Vastarini-Cresi, Velini (c), Vendramini, Vigoni, Villani, Villanova, Visocchi (c), Vollaro.
Zainy (c), Zanardelli, Zanolini, Zeppa.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5236** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900, (Serie 2ª), 94 e 150 del relativo Regolamento 23 novembre 1879, numero 5170 (Serie 2ª);

Viste le deliberazioni dei comuni interessati per l'istituzione di un archivio notarile mandamentale in Alcamo, nonchè quella della Deputazione provinciale di Trapani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Alcamo, capoluogo di mandamento, distretto di Trapani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCXXVIII** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 6 ottobre 1886, col quale Raffaele Bimonte nominò sua erede la Congregazione di Carità di Castelvetere sul Calore coll'obbligo di fondare in luogo un Asilo Infantile;

Vista la domanda presentata da detta Congregazione di Carità per essere autorizzata ad accettare l'eredità e per ottenere l'erezione in corpo morale dell'Asilo Infantile e l'approvazione del relativo Statuto organico, nonchè di quello proprio e dell'altro per l'Opera Pia di S. Maria delle Grazie e SS. Corpo di Cristo od Ospedale da essa amministrato;

Visti detti tre Statuti organici;

Viste le deliberazioni 7 agosto 1886 e 9 agosto 1887 della Deputazione provinciale di Avellino, e ritenuto che l'eredità Bimonte ascende al valore capitale di lire 45120;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La Congregazione di Carità di Castelvetere sul Calore è autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore da Raffaele Bimonte per la fondazione in luogo di un Asilo Infantile, il quale è eretto in corpo morale.

Articolo 2.

Sono approvati gli Statuti organici del detto Asilo Infantile, della Congregazione di Carità e dell'Opera Pia di S. Maria delle Grazie e SS. Corpo di Cristo od Ospedale, tutti e tre in data 29 luglio 1887, e composti il primo di ventisei articoli, il secondo di trentatrè, l'ultimo di dieci, visti e sottoscritti dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCCCXXXIII** (*Serie 3ª, parte supplem.*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 12 dicembre 1886, con cui venne data facoltà al comune di Leprignano di applicare, in quell'anno, la tariffa della tassa sul bestiame deliberata il 10 aprile antecedente;

Veduta la deliberazione 13 ottobre 1887 di quel Consiglio comunale, approvata, il 19 dicembre successivo, dalla Deputazione provinciale di Roma, con la quale deliberazione si è stabilito di mantenere la detta tariffa fino a tutto il 1889;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Leprignano di applicare nel biennio 1888-89 la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Cavalli e cavalle da trasporto lire 12 50; Muli e mule lire 12; Vacche, bufale, cavalli e cavalle da campagna, e puledri dell'età di anni due lire 6 50; Buoi, bufali e tori lire 5 50; Asini ed asine lire 5; Vitelli sopra l'anno lire 4; Vannini e cavalli di un anno lire 3; Puledri asinini di un anno, maiali e troie lire 2; Capre e caproni una lira; Pecore, montoni ed agnelli centesimi sessanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *nel personale dell'Amministrazione Forestale dello Stato.*

Con Regio decreto dell'8 gennaio 1888

Stecchetti cav. Filippo ispettore forestale di 1ª classe è stato collocato a riposo in seguito a sua dimanda per motivi di salute a decorrere dal 1° febbraio detto anno.

Con Regio decreto del 29 gennaio 1888

Furlan Giuseppe sotto ispettore forestale di 2ª classe è stato promosso per merito alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° febbraio detto anno.

Con altro Regio decreto del 29 gennaio 1888

Doro Giulio sotto ispettore forestale aggiunto è stato promosso per anzianità sotto ispettore forestale di 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° febbraio detto anno.

Con Regio decreto del 9 febbraio 1888

De Priore Michele, sotto ispettore forestale di 2ª classe, è stato collocato a riposo per motivi di salute in seguito a sua dimanda a decorrere dal 1° marzo detto anno.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE della Cassa dei Depositi e Prestiti

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In conformità al disposto dall'articolo 21 del R. decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per l'esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni, dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che è stato dichiarato lo smarrimento dell'infradescritto certificato di annualità 5 0|0 per affrancazione a favore della Cappellania Busetti, amministrata dalla Basilica di S. Prospero in Reggio Emilia, e che, un mese dopo la presente pubblicazione, ove non vi siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione di un altro corrispondente titolo in sostituzione di quello stato dichiarato smarrito.

Certificato n. 1502, per l'annualità di lire due, inscritta sui registri della soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Torino il 31 dicembre 1865, con godimento dal 1° luglio 1865, per completare l'affrancamento di un annuo canone e laudemio di lire 202, dovuto alla Cappellania titolare dalla signora Giuseppina Borrimelli fu Ercole, vedova Zattelli, come risulta dall'istrumento del 29 luglio 1865, rogato Montecchi, notaio in Reggio Emilia.

Roma, 7 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna, annunzia:

1° L'interruzione delle comunicazioni con gli uffici dell'Alto Egitto al sud di Assouan. I telegrammi vi sono spediti per posta da Assouan ogni settimana;

2° L'interruzione dei cavi Souakim-Suez e Souakim-Perim. I telegrammi per Souakim vi sono spediti con battelli celeri da Suez, Perim a Aden, senza variazione nè di tassa nè d'indirizzo;

3° Il ristabilimento della linea Moulmein (India) Bangkok (Siam). I telegrammi per Bangkok, riprendono stradamento normale.

4° L'interruzione della linea Bangkok (Siam) Saïgon (Cocincina). I telegrammi per la Cocincina ed oltre continuano ad istradarsi via Singapore riscuotendone la tassa.

Roma, il 8 marzo 1888.

CONCORSI

CONCORSO *per la compilazione di un manuale di fisica e chimica ad uso delle Scuole pratiche di agricoltura.*

(Rapporto della Commissione esaminatrice).

In seguito al concorso bandito col decreto Reale del 31 dicembre 1884, n. 2872 (Serie 3ª), per la compilazione di un manuale di fisica

e chimica da servire come libro di testo nelle Scuole pratiche di agricoltura del Regno, vennero presentati al Ministero di Agricoltura sei manoscritti contraddistinti coi motti seguenti:

Manoscritto N. 1. *Nell'agricoltura trovano applicazione tutte le scienze.*
Id. N. 2. *Chi non fa non falla.*
Id. N. 3. *Col favorire l'agricoltura si promuove il benessere generale.*
Id. N. 4. *Eppur si muove!*
Id. N. 5. *Magna parens frugum, Saturnia tellus.*
Id. N. 6. *Hoc opus, hic labor.*

Manoscritto N. 1.

PARTE FISICA. — Il lavoro eccede i limiti dell'insegnamento elementare per il quale dovrebbe essere destinato, ed è scritto troppo prolissamente e non senza errori di lingua. I singoli paragrafi in cui è divisa la trattazione della parte fisica non sono opportunamente tra loro collegati.

A questi difetti si aggiungono molte inesattezze; così, per esempio, l'autore confonde gli atomi colle molecole, dimostra di avere concetti erronei sull'attrazione solare, sulla gravità, sulla forza viva, che non sa essere un lavoro; confonde il diametro del torchio idraulico colla sezione, ecc.

PARTE CHIMICA. — Anche nella trattazione della parte chimica l'autore non ha avuto riguardo alla capacità degli allievi, i quali possono essere ammessi alle scuole pratiche di agricoltura anche dopo avere percorso solamente i primi due anni d'una scuola elementare. Infatti nei due primi capitoli si eccede nello sviluppo delle generalità della chimica trattando delle leggi di Proust, di Dalton, d'Avogadro, d'Ampère, di basicità degli acidi e di valenza nei corpi semplici.

Lo stile è scorretto ed improprio; così a cagion d'esempio: « La grafite è color grigio ferro e contiene delle impurità. Si trova allo stato naturale in alcuni luoghi, ma si ottiene anche artificialmente sciogliendo il carbone comune nella ghisa fusa.... Il solfato di calce costituisce il gesso usato per murare. »

Il capitolo che si riferisce alla chimica organica non è adatto alla intelligenza degli allievi, perchè infarcito oltre misura di formole e di definizioni.

Ancora inferiore in merito è quella parte del manoscritto che si riferisce alla chimica agraria.

In complesso il manoscritto, così nella parte fisica come nella chimica, non contiene gravi errori, ma non soddisfa a nessuno dei requisiti indicati nella relazione che precede il decreto Reale di concorso ai premi per la compilazione di manuali ad uso delle Scuole pratiche di agricoltura.

Nella sua relazione il Ministro ha esplicitamente dichiarato che nei manuali messi a concorso si debbono trovare: « precisione di elementari principii, adatta copia di esempli, accorta sobrietà di controversie, il tutto informato al buon metodo sperimentale e congiunto ad opportuna illustrazione con disegni, e a dettato facile, chiaro e prettamente italiano. »

La Commissione unanimemente giudica il manoscritto segnato col numero 1 non meritevole del premio.

Manoscritto N. 2.

PARTE FISICA. — Anche in questo lavoro non furono osservati i giusti limiti dell'insegnamento elementare. L'autore però usa in generale un linguaggio chiaro, preciso, semplice e sviluppa molti esempi opportuni a chiarire i concetti fondamentali. Non mancano però alcune inesattezze; come a cagion d'esempio dove, parlando dei termometri ad alcool, dice che questi si fanno perchè l'alcool costa meno del mercurio.

Un'altra menda del lavoro consiste in ciò che l'autore volle condire spesse volte l'esposizione dei principii della fisica con molte arguzie, che non hanno alcun rapporto colla materia da insegnarsi.

PARTE CHIMICA. — La parte chimica di questo manoscritto è, in mole, appena la terza parte di quella fisica. L'insegnamento della chimica e delle sue applicazioni è distribuito in sole ventuna lezioni, dandosi un'estensione sproporzionata ai principii generali ed a concezioni puramente teoriche, tra le quali notiamo a cagion d'esempio una troppo larga parte fatta alla discussione sulla costituzione dei derivati metallici dei differenti acidi fosforici. Dall'esame del manoscritto risulta evidentemente che l'autore nella sua compilazione si è giovato dei libri non opportunamente scelti. Infatti mentre la composizione di alcuni composti è indicata con formole nelle quali sono espressi i diversi gradi di valenza, l'autore riproduce da un trattato vecchio la tavola dei corpi indecomposti, giacchè vi si trovano compresi l'ilmenio ed il pelopio e vi mancano il cesio, il rubidio, il tallio, l'indio, il gallio.

Queste però sono mende lievi in paragone delle molte inesattezze e degli errori gravi che abbondano nel manoscritto. Ne citiamo alcuni:

« Lo zolfo si trova spesso così puro e in così grande quantità che basta estrarlo per metterlo in commercio » (lezione 10ª). « L'anidride solforosa si può ottenere con questa reazione

$$Fe\,S_2 + O_2 = Fe\,S + S\,O_2 \text{ »} \qquad \text{(lezione 11ª)}.$$

« Per preparare l'ammoniaca gazosa si può farne bollire la soluzione acquosa e far passare i vapori attraverso cotone, e una boccia contenente acido solforico, la quale (boccia) trattiene il vapore acqueo » (lezione 13ª).

« Le calci dette *grasse* contengono sostanze estranee e specialmente delle argille che le rendono meglio acconce ad assodarsi sotto l'acqua » (lezione 17ª).

Per i motivi indicati, la Commissione è concorde nel ritenere che il manoscritto segnato col numero 2 non merita di essere preso in considerazione per il conferimento del premio.

Manoscritto N. 3.

Nella parte fisica la Commissione ha rilevato troppe inesattezze. L'autore ammette che l'inerzia è proporzionale alle masse ed alla velocità dei corpi (f. 2°, 4); confonde la quantità di calore colla temperatura (f. 3°, 2); dimostra di non conoscere che la temperatura di ebollizione dipende dalla pressione (f. 4°, 2 e 4); quantunque in un trattato elementare si debba essere molto parchi nel parlare di ipotesi, ammette perfino delle forze repulsive (f. 5°, 3); espone erroneamente il concetto della forza centrifuga (f. 11, 4).

Queste citazioni sono sufficienti a dimostrare che il lavoro segnato al numero 3, non può avere alcun valore didattico.

La parte chimica del manoscritto non soddisfa alle esigenze del programma, specialmente per la soverchia brevità colla quale essa è sviluppata. Essa è compresa in 92 facciate del manoscritto, delle quali 28 destinate alla chimica inorganica e 64 alla chimica organica ed alle applicazioni all'agricoltura. L'autore in una prefazione dice di avere trattato brevemente la chimica inorganica e specialmente il capitolo dei metalli, asserendo che basta quanto agli allievi sarà per spiegare il professore di mineralogia.

Ma la Commissione non ritiene che questa supposizione possa avere valore, giacchè le nozioni elementari che possono essere date dall'insegnante di nozioni di scienze naturali intorno ai più importanti minerali metallici, non possono supplire alle nozioni elementari che sulle più importanti combinazioni dei metalli devono essere spiegate col voluto corredo di dimostrazioni dall'insegnante di chimica. L'autore comprende in *sole quindici righe* tutte le nozioni che si riferiscono al ferro, alla ghisa, all'acciaio, ed ai principali composti del ferro.

Si nota pure una mancanza di uniformità nello svolgimento dei differenti capitoli. Infatti, mentre le nozioni di chimica generale sono trattate troppo succintamente, si dà una estensione relativamente soverchia ad alcuni capitoli relativi ad industrie agrarie, capitoli svolti bene sotto il punto di vista agronomico, ma che eccedono i limiti di un insegnamento affatto elementare.

Alle mende accennate bisogna anche aggiungere alcune inesattezze di linguaggio, ed alcuni errori nelle formole chimiche di alcune combinazioni, come, a cagion d'esempio, in quelle dei carbonati alcalini degli acidi grassi, della glicerina.

La Commissione giudica pertanto ad unanimità che questo manoscritto non può essere preso in considerazione per il conferimento del premio.

Manoscritto N. 4.

PARTE FISICA. — L'autore usa un linguaggio improprio od oscuro. Così, per esempio, a pagina 9, parlando della divisibilità dei corpi, l'autore ci lascia incerti se questa, a suo parere, può spingersi all'infinito oppur no.

Gli errori e le inesattezze si riscontrano a ogni pagina. Sono affatto erronee le sue definizioni di quiete relativa (pag. 12), del punto materiale (pag. 14 e 15) e dell'accelerazione (pag. 16). Scambia la resistenza dei mezzi colle cause che modificano l'intensità della gravità (pag. 29). Confonde il calorico specifico col calore di combustione (pag. 111) e l'igrometro a condensazione di Regnault col psicrometro (pag. 115), e la conducibilità termica col calore specifico (pag. 123).

La parte chimica non è scritta coll'indirizzo che deve avere un'opera didattica elementare; ma si riduce ad un epitome di definizioni per lo più inesatte, ed a proposizioni aforistiche non susseguite da alcuna dichiarazione, ed anch'esse spesse volte sbagliate, come lo provano le citazioni seguenti:

« L'ossigeno si usa nei gabinetti (quali?) per formare dei composti utili » (pag. 277). « Uno dei quesiti proposti nel Congresso meteorologico lombardo del 1862 era ozonamento dell'aria esterna in prossimità delle sale cliniche » (pag. 278). « La fiamma rispetto allo studio dei minerali si divide in ossidante e disossidante » (pag. 180). Questa proposizione *impropria*, non accompagnata da alcuna dilucidazione, non può essere compresa dai giovani allievi.

« L'ammoniaca è un gaz di azoto ed idrogeno » (pag. 283). « L'acido borico è un'industria in Italia abbastanza forte » (pag. 298). « L'acido acetico si trova nel sugo di *quasi* tutte le piante unito alla calce ed alla soda!!! » (pag. 331).

La Commissione è concorde nel giudicare non meritevole di premio il manoscritto segnato col numero 4.

Manoscritto N. 5.

La parte *fisica* in generale è fatta bene e molti esempi sono tolti dalla vita pratica dell'agronomo, ed alle diverse parti vien data l'importanza che hanno per l'agricoltura.

Il lavoro è scritto con chiarezza, ma contiene molte inesattezze. Così, per esempio, è contestabile ciò che l'autore dice della velocità per il movimento vario (pag. 20).

La risultante che egli dichiara eguale a quattro potrebbe essere maggiore o minore a seconda dell'angolo formato dalle componenti (pag. 33).

La definizione delle macchine semplici è difettosa (pag. 43).

Parte da una proposizione sbagliata per il termometro Fahrenheit, vi applica un'operazione sbagliata ed arriva ad un risultato esatto (pag. 106).

Definendo le calorie di fusione dimentica di tener conto del peso del corpo.

La parte *chimica* è molto meno pregevole della fisica: in primo luogo perchè è scritta troppo succintamente, con scarsità di applicazioni delle nozioni di chimica generale ai fatti della vita dell'agricoltore; in secondo luogo perchè vi si nota il difetto di una conveniente proporzione nello sviluppo dei differenti capitoli. Così, a cagion d'esempio, mentre l'autore insegna agli allievi il modo di determinare la quantità di ozono contenuto nell'aria, e loro cita (con poca opportunità in una scuola elementare) le parole di Jules Simon sulla vinificazione in Italia, ed espone con opportunità ancor minore (trattandosi di una questione controversa) le sue ricerche personali sulla quantità di rame nel mosto dell'uva trattata col solfato di rame, dimentica poi d'insegnare a distinguere la calce grassa dalla magra, non accenna all'applicazione del gesso nella vinificazione, non insegna i precetti più elementari d'igiene e di disinfezione dei luoghi abitati, che si fondano su applicazioni di nozioni elementari della chimica generale, e non fa alcun cenno delle proprietà del piombo e di altri metalli e leghe usate nell'economia domestica.

Quantunque il manoscritto segnato col n. 5, specialmente per la parte fisica, sia senza dubbio il migliore tra i manoscritti presentati al concorso, tuttavia la Commissione, a motivo delle inesattezze e delle deficienze sopra notate, non crede di poterlo ritenere meritevole del premio.

Manoscritto N. 6.

Nella *parte fisica*, della quale soltanto si tratta nel manoscritto presentato al concorso, l'autore non ha tenuto conto che nel programma di concorso si domandava un manuale elementare specialmente destinato agli agronomi. Infatti non si è curato d'introdurre nel suo trattato esempi applicati all'agronomia e dà un'importanza sbagliata alle diverse parti; così mentre impiega 32 pagine per il peso specifico, ne destina appena 24 per tutta l'intiera meteorologia.

La meccanica è sviluppata con chiarezza; ma invece riesce poco chiaro dove, poco opportunamente in un libro destinato ad allievi di una scuola elementare di agronomia, discorre di potenziale elettrico, dei fenomeni di Crookes e dei principii della termodinamica.

Gli errori e le inesattezze che la Commissione ha notato nel manoscritto non sono molte e si potrebbero correggere, ma il lavoro non corrisponde affatto allo scopo per il quale fu bandito il concorso, e pertanto non può essere preso in considerazione per il conferimento del premio.

BLASERNA PIETRO — CANNIZZARO STANISLAO — COSSA ALFONSO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vedute le leggi 16 maggio 1878, n. 4374, e 25 luglio 1880, numero 5562, con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880, col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 25 gennaio 1888, num. 2919, con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza della predetta Commissione in data 25 febbraio 1888 col numero 3231-119|20, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma, per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dall'indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo,

Il Segretario: TADANELLI.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome e paternità dei proprietari:

Rossi Augusto, Adolfo, Quirino e Giustina fu Pietro, domiciliati in Roma.

Fiorelli Ersilia vedova Rossi-Alberto domiciliata a Roma.

Rossi Cesare, Giulio e Virginia fu Alberto, domiciliati a Roma.

Descrizione degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:

Casa posta in Roma, via Marforio, civici nn. 91 a 94, descritta in catasto col n. 20, confinante detta via, Giovannucci, Commissione Reale e Formichi.

Superficie in m. q. da occuparsi: 131 76.

Indennità stabilita: Lire 56,000.

Registrato a Roma li 2 marzo 1888 al Registro 115, num. 6575, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: Bocca.

In Nome di Sua Maestà

UMBERTO I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vedute le leggi 16 maggio 1878, n. 4374, e 25 luglio 1880, numero 5562, con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880, col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 21 gennaio 1888, n. 2455, con cui venne ordinato al Ministero dell'Interno il Deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota della predetta Commissione in data 25 giugno 1888, col numero 3229 119[19, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 50 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. La Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

Per copia conforme ad uso ammministrativo,

Il Segretario: Tabanelli.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.

Cognome, nome e domicilio del proprietario:

Cesanelli Pietro, domiciliato in Roma.

Casa posta in via Giulio Romano e Macel di Corvi, numeri 121 e 122 e 87, descritta in catasto col numero di mappa 54, confinante dette vie, Lugari e Cartoni.

Superficie in m. q. da occuparsi: 159 85.

Indennità stabilita: lire 205,000.

Registrato a Roma li 2 marzo 1888 al registro 115, num. 6576, Atti pubblici — gratis.

L'Ispettore Reggente: Bocca.

In Nome di Sua Maestà

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia

Comandiamo agli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza e a tutti i comandanti e ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 1° marzo 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 8 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente Tabarrini.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CORSI L., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicasi un elenco di omaggi ed un sunto di petizioni.

Accordasi un congedo al senatore Podestà.

Commemorazioni.

PRESIDENTE, con parole di elogio e di rammarico, commemora i senatori defunti durante le ultime ferie: conte Corti e professori Fedeli e Ferrati.

CANONICO loda l'ingegno, il cuore, il carattere del professore Camillo Ferrati, del quale fu amico per più che otto lustri.

MAGLIANI, ministro delle finanze, a nome del Governo associasi alle parole di onoranza e di compianto pronunziate dal presidente e dal senatore Canonico per i tre senatori defunti.

Proposta del senatore A. Rossi.

ROSSI A. dice che il Senato trovatosi in vacanza mentre giungevano incerte e dolorose notizie sullo stato di salute dell'illustre ospite che è a San Remo, non ha potuto prima d'oggi far pervenire all'imperiale famiglia l'espressione dei suoi sentimenti devoti e degli ardenti suoi voti. Oggi si aggiungono nuove ansietà che riguardano la salute del venerato monarca che regge i destini della Germania. Sicuro di farsi interprete di tutti i colleghi propone che l'onorevole presidente faccia notificare con telegramma all'augusta famiglia la parte vivissima che prende il Senato italiano a così preziose ed amate esistenze, ed i fervidi auguri che tutti qui fanno per il più pronto loro ristabilimento.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Il Governo si associa di buon grado alla proposta dell'onorevole Rossi e non può non vedere di buon animo che questo Alto Consesso si unisca alla Camera dei deputati per aggiungere l'espressione dei sentimenti di augurio e di devoto ossequio all'illustre ospite infermo che abbiamo in Italia, a quelli che ci destano all'ultima ora le notizie sullo stato di salute dell'augusto monarca, gloria ed orgoglio della Germania.

PRESIDENTE interroga il Senato sulla proposta del senatore Rossi A. (È approvata ad unanimità).

Dichiara che la Presidenza si darà premura dell'invio immediato di analoghi telegrammi a Berlino e a San Remo.

Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta i seguenti otto progetti di legge:

Modificazioni al procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

Convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887, concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico e di rettificazione dell'acido impuro;

N. 5 progetti di legge per autorizzazione di maggiori spese relative all'esercizio finanziario 1886-87; il primo pel Ministero del tesoro, il secondo per le finanze, il terzo pel Ministero degli esteri, il quarto pel Ministero della istruzione pubblica, il quinto per quello dell'Interno.

Chiede che di questi progetti di autorizzazione di maggiori spese sia deferito l'esame alla Commissione permanente di finanze.

Il Senato acconsente.

Discussione del progetto di legge. « Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno » (N. 8).

PRESIDENTE domanda all'onorevole ministro di grazia e giustizia se intenda che la discussione si apra sul progetto ministeriale e sul progetto ceme fu modificato dalla Commissione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, consente che la discussione si apra sul progetto modificato dalla Commissione, tanto più che trattasi, più che altro, di modificazioni di semplice forma.

PRESIDENTE ordina la lettura del progetto secondo il testo della Commissione.

CENCELLI, segretario, legge il progetto.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

MANFREDI, della Commissione, chiede breve attenzione per spiegare il suo voto sfavorevole al progetto.

Non è discorde sul principio della legge. Fa anzi plauso a questo provvedimento tanto desiderato anche dalla magistratura.

L'oratore si dichiara discorde sul procedimento della riforma.

Non può approvare questo sistema che lascia sopravvivere le Corti di cassazione in uno stato che egli crede incomportabile.

Non ritiene fondate le ragioni che si adducono per questa parziale unificazione, cioè la maggiore necessità e la maggiore semplicità della riforma.

Egli invece ritiene che la materia civile reclami l'unificazione del supremo magistrato quanto la materia penale.

Ritiene che la completa riforma, l'unificazione completa, sia attuabile e tutto vi sia preparato.

Dimostra che le stesse ragioni di ordine morale e giuridico che reclamano l'unificazione nella materia penale, la fanno necessaria anche nella materia civile.

Sono invero oggetto di questa la costituzione della famiglia, il matrimonio, la figliazione ecc., argomenti che evidentemente sono di capitale importanza nella vita sociale.

Dice che una completa unificazione non si potrà avere nella materia penale ove non la si assicuri anche nella materia civile, che è a quella tanto connessa.

Non ritiene nemmeno che il sistema seguito abbia il vantaggio della semplicità.

Opina invece che in luogo di dividere quattro Corti per metà, lasciandole in difficoltà grave di funzionare, sarebbe molto più semplice sopprimere le cinque Corti di cassazione e costituirne una unica in Roma.

Mentre molti inconvenienti deriveranno da questo dimezzamento, all'incontro nulla si opporrebbe al funzionamento della Cassazione unica, al che opportunamente già provvedono il Codice di procedura e la legge sull'ordinamento giudiziario.

Il sistema seguito lascia tutto incerto, finanche sulle questioni di principio.

Tanto che un membro dell'Ufficio centrale, fautore della terza istanza, appoggia il progetto, ritenendo per sicuro che ne sarà complemento necessario, inevitabile, la istituzione della terza istanza.

Confida che il ministro vorrà dare in proposito espliciti schiarimenti.

Dimostra non potersi dubitare che la riforma è assolutamente matura.

Rammenta che a cominciare dal 1867 i compianti Borgatti e Tecchio, e successivamente il Defilippo, il Raeli, il Defalco, il Vigliani, il Taiani propugnarono la risoluzione della questione con una completa riforma.

Fa notare come l'ultima Commissione parlamentare, della quale fu relatore alla Camera l'on. Righi, propose l'istituzione della Cassazione unica.

Rammenta che anche il Senato discusse a fondo la questione, e fin dal 23 marzo 1871, coll'ordine del giorno Menabrea, invitò il Governo a presentare entro la prossima sessione parlamentare (notisi) un progetto per la Cassazione unica.

Non comprende adunque come possa temersi che una tale riforma non abbia a trovare pieno favore presso l'uno e l'altro ramo del Parlamento, che già in tale senso esplicitamente si sono pronunziati.

Dice poi che lo stesso Ufficio centrale ha manifestato il suo avviso sulla necessità di questo provvedimento.

Dimostra che la risoluzione della questione con la istituzione della Cassazione unica non può preoccupare i fautori della terza istanza, perocchè lascia completamente riservata e impregiudicata la questione del secondo o del terzo grado di giurisdizione.

Svolge molteplici altre considerazioni; cita diverse autorità precedenti, a suffragio del suo dire.

Si domanda come l'Ufficio centrale, il quale erasi già manifestato favorevole al progetto di riforma complessa dell'ordinamento giudiziario presentata dall'onorevole Taiani, possa approvare questo nuovo sistema di una riforma dimezzata.

L'Ufficio centrale, partigiano delle riforme speciali, avrebbe, a suo avviso, dovuto indurre l'onorevole Taiani almeno a limitarsi alla riforma della magistratura suprema. Partigiano della riforma complessa, dovrebbe cercare d'indurre l'attuale ministro a non dimezzare la riforma.

Espone gli inconvenienti che potranno derivare dal sistema proposto pel funzionamento della Corte di Roma, unica per la materia penale.

Dice che la divisione per materia non impedisce la possibilità di discrepanza in talune questioni, nè a ciò rimediano le sezioni unite.

Dimostra che con questa riforma avrebbe dovuto andare di concerto la riforma del Codice di procedura penale.

Accenna alla posizione anormale che da questo progetto viene fatta alle quattro Corti di cassazione così dimezzate, con danno evidente della dignità e del decoro di loro.

Dice che si difende il progetto con uno sforzo logico per astrazione, figurando che la Cassazione già sia unica, e che le diverse Corti non siano che sezioni di quella di Roma.

Sostiene che per l'indole della Cassazione è necessario che le sezioni riunite si facciano attorno alla sezione che già ha giudicato.

Conchiude invitando il ministro ad accettare ed il Senato ad approvare, in coerenza ai suoi precedenti, un ordine del giorno col quale si raccomanda al ministro di presentare, prima dell'attuazione del nuovo Codice penale, un progetto di riforma completa, sia per il penale, sia per il civile.

GUARNERI crede che i criteri di questa legge sono tre: l'utilità della unica Cassazione; la necessità dell'unificazione, e la opportunità di dare sempre maggiore importanza al centro dello Stato.

Dichiara che non farà teoriche in Senato, ma parlerà coll'esperienza che gli dànno 42 anni di esercizio in Cassazione, e parlerà con indipendenza di spirito come sempre.

Da venti anni a questa parte si è persuaso che la Cassazione è una istituzione politica ed altamente civile, ma non è mai una magistratura.

Cita tre aneddoti per dimostrare che la Cassazione non è una vera magistratura perchè non ha il potere di amministrare giustizia.

Narra le origini della Cassazione in Francia per dimostrare che è un istituto politico.

Gli oppositori la combatterono come macchina politica, perchè temevano che usurpasse le attribuzioni politiche, giammai come macchina giudiziaria.

Ricorda che per legge il P. M., anche in materia civile, dovrebbe denunziare alla Cassazione i pronunziati che violano la legge, ma il caso di coteste denunzie non si verifica mai e così molte e molte sentenze restano come macchie degli annali della giurisprudenza.

Passa ad esaminare il secondo argomento che si presenta in favore della legge, quello cioè dell'unità della giurisprudenza. Lo dice un idillio irrealizzabile.

Esamina il funzionamento della Corte di cassazione unica in Francia, e anzitutto osserva che ivi, accanto alla Corte, vi ha la Camera dei ricorsi che ne elimina, o per mancanza di fondamento giuridico o per altri motivi, una grande quantità.

Poichè in Italia si è copiato il sistema della Cassazione della Francia, l'oratore osserva che per lo meno si sarebbe dovuto copiarlo completamente.

Ma neppure in Francia si consegue l'unità della giurisprudenza.

Tutti sanno che la stessa Cassazione di Francia, anche in questioni di grande importanza, scende e sale e che la sua giurisprudenza è varia anche a breve distanza di tempo.

Osserva che in Italia ed in una stessa Cassazione avviene che le diverse sezioni, le diverse udienze, i diversi rappresentanti del pubblico ministero portano per conseguenza l'impossibilità di conseguire l'unità della giurisprudenza.

Osserva inoltre che, anche per la questione la cui cognizione si trova ora affidata unicamente alla Cassazione di Roma, si verifica il grave inconveniente di rendere la giustizia sempre più costosa.

Passando infine all'ultimo argomento, quello di accumulare in Roma il centro di ogni grande istituto, rilegge le conclusioni alle quali è venuto il relatore dell'Ufficio centrale a questo proposito.

Dice che, non solo in Roma, ma in tutte le grandi città d'Italia *si raccoglie il pensiero e batte il cuore della nazione.*

Dice che il togliere alle grandi città le Cassazioni che sono importanti centri di cultura e di autorità è un attentato alla civiltà. Deplora che, mentre si predica cotanto contro l'accentramento, si tenda poi nel fatto a fare di Roma una Parigi italiana a scapito delle grandi città fautrici principali del risorgimento nazionale.

Combatte questa legge come dannosa alla giustizia e come una triste legge politica.

CALENDA dice non essere da dubitare della convenienza di istituire un magistrato unico che interpreti la legge penale.

Fa osservare che questo progetto non può riguardarsi come pedissequo del Codice penale che si attende, ma come una legge per sè stante, come una legge di modificazione di una parte dell'ordinamento giudiziario.

Ricorda come questa riforma sia da tanti anni invocata e più volte sia anche stata annunciata dall'augusta parola del Re.

Ciò che deve esaminarsi è quindi soltanto se il progetto sia opportuno e se esso possa pregiudicare la riforma più ampia dell'ordinamento giudiziario.

Non si attendeva che un oratore prendesse occasione da questo progetto, che mira soltanto all'unificazione delle varie Cassazioni, per combattere con tanta foga il sistema della Cassazione e sostenere quello della terza istanza.

Fa rilevare che, appunto per evitare le difficoltà che avrebbe incontrato la risoluzione di questa grave questione, il ministro si attenne al sistema di procedere per riforme parziali.

E quella in esame non pregiudica in alcuna guisa la risoluzione del problema più complesso.

Dice che le ragioni svolte nella relazione ministeriale ed in quella dell'Ufficio centrale convincono dell'opportunità e della convenienza di questa riforma.

Essa non può avere avversari nel campo scientifico. Solamente stannovi contro interessi locali, regionali e personali.

Dimostra la necessità di un unico magistrato supremo quando vi è uno Stato politicamente unitario. Cita l'esempio della Germania.

Dice non doversi confondere le unicità della giurisprudenza con la immobilità. La giurisprudenza, come la scienza, può e conviene che si modifichi, che progredisca, ma quello che non è conveniente si è che nello stesso momento si abbiano quattro o cinque pronunziati cozzanti fra loro.

Non è da dubitare pertanto dell'opportunità di avere un unico supremo magistrato.

Ritiene per altro che il sistema seguito dal ministro nel suo progetto presenti degli inconvenienti i quali forse non compensano i vantaggi che potrà apportare.

E' d'avviso che il ministro si sia troppo preoccupato di possibili opposizioni ad una più completa riforma, non tenendo conto dei precedenti i quali dimostrano che poteva risolutamente affrontarsi la risoluzione della riforma complessa.

Non vorrebbe che l'approvazione di questo progetto abbia per effetto di ritardare il compimento delle altre riforme che necessitano nel nostro ordinamento giudiziario.

Pertanto, mentre si dichiara favorevole in massima al progetto, desidera che, per lo meno, il Senato con un ordine del giorno inviti il ministro a presentare, entro breve termine, un progetto di completo ordinamento del supremo magistrato del Regno.

Espone gl'inconvenienti che egli teme derivino da alcune disposizioni di questo progetto.

Pensa che avrà per effetto anzitutto di aumentare il numero delle liti.

Osserva poi come il deferire alla Corte di Roma la decisione di tutti i ricorsi da esaminarsi a sezioni unite sia in contraddizione col concetto di Corte suprema che si vuole conservare alle Corti locali ed escluda assolutamente l'eguaglianza fra esse.

Enumera altri inconvenienti che, a suo avviso, potranno provenire dalla posizione che il progetto fa alle Corti regionali in confronto alla Corte di Roma.

Non approva che, anzichè limitarsi a stabilire la unificazione in materia penale, siasi voluto toccare anche alla materia civile per i ricorsi a sezioni unite.

Ritiene che gli organici delle singole Corti di cassazione permettano di lasciare a ciascuna di esse quel numero di consiglieri che occorre per giudicare a sezioni unite, che debbono essere costituite di 15 votanti ed in caso di insufficienza col numero di 11.

Espone gli inconvenienti che deriverebbero dal sistema ministeriale a questo proposito.

Dice che il deferire alla Cassazione di Roma il giudizio su tutti i ricorsi a sezioni unite può ravvisarsi da alcuno pregiudicare la questione fondamentale, se debba preferirsi la Cassazione o la terza istanza.

Il limitare invece la riforma in questo progetto unicamente alla materia penale potrà eliminare l'opposizione di molti.

Dichiara che darà voto favorevole al progetto, che spera di vedere emendato nel senso da lui esposto.

Chiede di rimettere a domani il seguito del suo discorso.

PRESIDENTE pone ai voti tale domanda, che è consentita.

Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, Presenta il seguente progetto di legge:

« Maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali »

Ne chiede l'invio alla Commissione permanente di finanze.

(Il Senato consente).

PRESIDENTE rinvia la seduta a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 8 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,35.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

BRUNIALTI presenta due relazioni su disegni di legge, coi quali si autorizzano diversi comuni ad eccedere il limite della sovrimposta.

BUFARDECI giura.

FERRARI L., chiede che il presidente del Consiglio dichiari quando intenda rispondere ad una sua interrogazione.

PRESIDENTE comunicherà al presidente del Consiglio la domanda dell'onorevole Ferrari L.

LAZZARO propone che il disegno di legge sui semi oleosi sia discusso assieme ad altro, di soggetto analogo.

(Questa proposta è approvata).

PRESIDENTE annunzia che gli onorevoli Rinaldi A., Senise e Lacava hanno presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici.

COCCAPIELLER svolge la seguente proposta di legge:

« Art. 1. E' autorizzato il Governo del Re a stabilire in sei principali città dei ricoveri per invalidi-feriti ed impotenti al lavoro, che presero parte alle campagne nazionali e per i minorenni che, orfani, o per ragioni di disciplina, hanno bisogno della attività e dalla solerzia del Governo stesso, per togliere i mali da anni deplorati. Sono affidate al Ministero dell'interno le modalità e la previsione delle spese, da prelevarsi dai bilanci, dai capitoli: Sussidi e beneficenza.

« Art. 2. E' autorizzato il Governo a usufruire dei fondi destinati per le case di discoli, o per i minorenni condannati, che verranno soppresse.

« Art. 3. I lavori governativi verranno affidati ai vari ricoveri, e non ad appaltatori. »

Considera un dovere pel paese quello di provvedere a quei nobili avanzi delle guerre dell'indipendenza che sono costretti ad andar mendicando ed implorando un soccorso.

Dopo quello che egli ha fatto per la patria, il Governo e la dinastia, crede che la Camera dovrebbe avere in lui una certa fiducia. (Si ride) Ed afferma che molti romani furono dimenticati nelle leggi che si sono fatte a beneficio di quelli che hanno militato per la patria; nè essi sono solo i dimenticati.

Con la sua proposta verrà tolto il triste spettacolo di una elemosina, che, mentre umilia chi la riceve, ricade a disdoro di chi la dà.

Considera pure una questione di alta moralità quella di provvedere all'infanzia abbandonata. (Mormorio) Si lamenta che non si voglia ascoltar lui mentre ieri si ascoltò per due ore la filastrocca dell'onorevole Bonghi (Ilarità).

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi usava ieri del suo diritto, come lo usa lei oggi.

COCCAPIELLER lamenta che fino ad ora non si sia provveduto all'infanzia abbandonata; e che il presidente del Consiglio si sia rivolto perciò ai signori del Campidoglio.

Spera che la Camera approverà una proposta alla quale ha già fatto buon viso negli Uffici, e che il Governo la seconderà; così egli seconderà il Governo sino a che seguirà la buona via, pronto, ove fuorviasse, ad abbatterlo. (Oh! oh!) Egli non servirà mai da tirapiedi a nessuno, perchè lavora solo per il bene della patria e del Re.

Dal lavoro che si eseguirà nei ricoveri il Governo trarrà vantaggio in luogo degli appaltatori. In tali ricoveri si potranno impiegare somme che si sciupano in monumenti vani.

Spiega le modalità dell'amministrazione e della vigilanza degli istituendi ricoveri.

Voci. Forte! forte!

COCCAPIELLER invita i rappresentanti della stampa a star quieti. (Si ride).

PRESIDENTE. Lei parla abbastanza forte.

COCCAPIELLER dimostra che con la sua proposta cesserà l'assedio, di cui sono vittime deputati e ministri, da parte di tutti quelli che hanno diritto alla riconoscenza nazionale; e confida che la Camera vorrà approvarla.

CRISPI, presidente del Consiglio, non si oppone che la proposta sia presa in considerazione.

(È accordata).

CRISPI, presidente del Consiglio, dichiara che risponderà lunedì all'interpellanza dell'onorevole Ferrari Luigi.

Discussione del disegno di legge per provvedere ai danni delle valanghe.

FORTUNATO, segretario, dà lettura del disegno di legge.

CHIESA concorda col relatore nel dire che i danni delle valanghe non sono a tutti noti, nè ben calcolati; e legge un telegramma del deputato Compans, il quale afferma che la somma proposta è di gran lunga inferiore al bisogno. Domanda quindi al Governo se non sia fin d'ora il caso di accrescerla.

SACCHETTI domanda al ministro se con le somme stanziate in questo disegno di legge si possa provvedere anche ai danni causati dalle frane nella Valle del Reno.

TROMPEO domanda al ministro se qualche studio sia stato fatto per prevenire od attenuare i danni delle valanghe, essendo dimostrato che queste seguono quasi sempre la stessa strada. Non dubita che il Governo chiederà maggiori somme, ove quella che ora si richiede sia riconosciuta insufficiente.

COMINI segnala i danni causati dalla neve nella provincia di Brescia, e domanda al Governo se, con questa legge, anche a quei danni sarà provveduto.

LACAVA, relatore, osserva che la Commissione, non avendo elementi per calcolare i danni, non poteva dipartirsi dalla proposta ministeriale; e che quindi lascia al Governo l'iniziativa di chiedere un aumento di somma, se lo crederà necessario.

Alle frane si potrà provvedere, ma a quelle sole causate dalle valanghe; quindi non si potrà far ragione al desiderio dell'onorevole Sacchetti.

Ove al Governo sembri giusto, dovrà proporre in proposito altro disegno di legge.

CAVALLETTO crede necessario di aumentare di centomila lire lo stanziamento di questa legge, essendo evidente che non potrà bastare quello proposto.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice all'onorevole Sacchetti e all'onorevole Comini che i danni da loro segnalati non erano noti al Governo quando fu presentato il disegno di legge. In questo, però, possono essere comprese anche le provincie non specificate nella relazione.

Quanto all'entità dei danni, che sono gravissimi, non si hanno notizie precise. Ma il Governo deve provvedere soltanto a coloro che hanno davvero bisogno dei soccorsi dello Stato. (Bravo!).

E quando le somme ora stanziate non bastassero, il Governo non mancherà di chiedere nuovi fondi alla Camera.

TEGAS si unisce all'onorevole Trompeo nel chiedere che si inibisca la fabbricazione di case nei punti più esposti ai pericoli delle valanghe.

Segnala poi al Governo il coraggio e l'abnegazione che i soldati hanno dimostrato anche in questa circostanza.

SACCHETTI, AMADEI e DE BLASIO ringraziano il presidente del Consiglio.

ANGELONI crede che si debba provvedere, come il presidente del Consiglio ha lasciato capire, anche ai danni causati dalle pioggie torrenziali.

LACAVA, relatore, dice che la Commissione lascia al Governo di deliberare intorno all'estensione da dare alla legge. Presenta in questo senso un ordine del giorno.

CRISPI, presidente del Consiglio, ringrazia l'onorevole Tegas degli elogi meritati che ha fatto all'esercito, e dice che non mancherà di

proporre a Sua Maestà di distinguere coloro che si mostrarono degni di speciale benemerenza.

(La Camera approva l'ordine del giorno della Commissione, e l'articolo del disegno di legge).

DE SETA, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione.

(I segretari numerano i voti).

Risultamento della votazione a scrutinio segreto:

Votanti 216
Favorevoli. 193
Contrari 23

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento delle Casse di risparmio.

CARMINE, relatore, legge la nuova aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 12, intorno al quale la Camera aveva votato la sospensiva; questa nuova formula che comprende l'emendamento proposto dall'onorevole Cuccia è così concepita:

« E possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, dimostra che tanto la Commissione quanto il Governo non potevano abbandonare il concetto fondamentale dell'articolo 12; crede che siasi accordato all'onorevole Cuccia quanto più era possibile e spera che vorrà dichiararsi contento.

CUCCIA ringrazia il ministro e la Commissione di avere accettata la sua aggiunta tanto nella sostanza quanto nella forma, non è in tutto d'accordo col ministro quanto all'interpretazione da darsi alla legge 14 luglio 1887.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, insiste sulla interpretazione da darsi all'articolo 13 della legge del 14 luglio 1887.

Conclude esortando la Camera a votare l'articolo 12 così come era proposto coll'aggiunta che la Commissione ora ha formulato.

CUCCIA dichiara di aver ritirato il suo emendamento.

(È approvato l'art. 12 coll'aggiunta proposta dalla Commissione).

CARMINE, relatore, dice che nulla deve aggiungere agli argomenti già addotti, giacchè dovrebbe ripetere ciò che ebbe a dire ieri rispondendo alle osservazioni e alle proposte dei vari oratori. Ad ogni modo, come risultato della discussione fatta presenta questa nuova redazione dell'articolo:

« Art. 17. Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari *in tutto od in parte* per risiedervi coi loro Uffici o per adempiere ai loro fini o per le altre eventuali gestioni di cui all'articolo 5, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate.

« Esse debbono vendere, nel termine non maggiore di cinque anni, gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazioni.

« Per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto termine può essere prorogato. »

MUSSI prega la Camera a volere insistere nel ridurre da 5 a 10 anni, il termine concesso alle Casse di risparmio per alienare i loro immobili, e ciò conforme alla proposta dell'onorevole Cambray-Digny. Trova che è ingiusto che, mentre ad altri Corpi morali si consente, dietro parere del Consiglio di Stato, l'inalienabilità degli immobili, si stabilisca un termine così breve alle Casse di risparmio entro il quale devono alienare. Ad ogni modo se si vuole fissare un termine, lo si faccia pure, purchè non sia tanto breve da compromettere gl'interessi delle Casse di risparmio e degli stessi proprietari debitori delle Casse, i di cui beni si devono alienare.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, stante il forte capitale di cui dispongono le Casse di risparmio, crede necessario limitare molto la facoltà di acquistare immobili, giacchè se la sostituzione di una nuova mano morta, non avrebbe gli stessi effetti sociali e politici dell'antica, avrebbe certo gli stessi effetti economici.

Agli emendamenti degli onorevoli Zucconi e Cuccia, osta non soltanto la legge del 1850, ma anche il Codice civile. Del resto l'autorizzazione sovrana in questi casi è una specie di tutela che lo Stato esercita e deve esercitare sugli enti morali. Accetta la redazione concordata con la Commissione.

Quanto al termine per la vendita degli stabili dice che nessun prolungamento fu chiesto da Casse di risparmio: ciò dimostra che il termine di cinque anni era ritenuto sufficiente.

Prega l'onorevole Mussi di non insistere.

TORRIGIANI è d'avviso che sia conveniente di prolungare il termine per la vendita a dieci anni, e prega ministro e Commissione di accogliere la proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

FRANCESCHINI anch'egli è dello stesso parere degli onorevoli Mussi e Torrigiani, e prega la Camera di votare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, rispondendo all'onorevole Franceschini dimostra come l'ipotesi prevista dall'articolo 31, sia del tutto diversa da quella contemplata dall'articolo 17; quindi non vi ha ragione di applicare in questa disposizione il termine stabilito in quella.

Crede non accettabile la proposta dell'onorevole Cambray-Digny.

CAMBRAY-DIGNY crede assai utile per le Casse di risparmio il prolungamento del termine, sicchè mantiene la seconda parte del suo emendamento.

RUSPOLI ritira il suo, poichè ministro e Commissione non l'hanno accettato.

CARMINE, relatore, a nome della Commissione ripete che non può accettare che sia prolungato a 10 anni il termine per la vendita degli stabili, e ne dà le ragioni.

GRIMALDI risponde brevemente all'onorevole Ruspoli, ed espone per quali ragioni non ha potuto accogliere il suo emendamento.

ZUCCONI ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Si voterà adunque su questo articolo 17.

Pone a partito anzi tutto l'emendamento dell'onorevole Crambray-Digny per prolungare a dieci anni il termine.

(La prova e controprova essendo riuscite dubbie si procede a votare per divisione).

(L'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny è approvato).

PRESIDENTE mette a partito tutto l'articolo 17, proposto dalla Commissione, con l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny.

(È approvato).

La seduta termina alle 6 15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

SAN REMO, 8. — Bollettino ufficiale del 7 sulla salute del Principe imperiale di Germania: « Ieri S. A. passò qualche ora in giardino. Il sonno fu buono. Lo stato invariato. »

SAN REMO, 8. — Il Principe ereditario di Germania manifestò la ferma intenzione di recarsi a Berlino, nel caso che suo padre fosse in pericolo.

Il Principe passò una notte buonissima e stamane si recò presto in giardino.

SAN REMO, 8. Il Principe ereditario di Germania, colla famiglia, partirà sabato per Berlino.

SAN REMO, 8. — Si conferma che il principe imperiale partirà, sabato mattina per Berlino.

S. A. I. fu molto commossa nell'apprendere lo stato di salute del l'Imperatore.

SAN REMO, 8. — Il Principe Enrico, il granduca di Assia Darmstadt, sua figlia Irene, la Principessa di Sassonia-Meiningen, ed il conte Usedom, sono partiti stasera per Berlino.

ROMA, 8. — Il ministero della guerra comunica:

Il generale di San Marzano telegrafa da Massaua 7:

« Da informazioni risulterebbe che i sudanesi si sono spinti avanti oltre Gondar ed hanno occupato Ambasciara (nell'Amhara ad Est e sul parallelo al lato Nord del lago Tsana, a 40 kil. da questo).

« Gli abissini sono sempre fra Asmara, Gura e Dobaroa.

« Il Negus sembra esitante fra scendere ad attaccarci o retrocedere contro i sudanesi.

« Ieri (6) i nostri irregolari hanno fatte ricognizioni a Sakar, Gumbod e Ailet. »

NAPOLI, 8 — Il piroscafo *Vincenzo Florio* è partito per Massaua con impiegati ferroviari, la posta, viveri e materiale.

NAPOLI, 8. — Oggi, alle 5, partirà il piroscafo *Florio*, con derrate, munizioni e impiegati destinati agli uffici della ferrovia Massaua-Saati.

BERLINO, 8. — Ieri sera alle 7 1\|2 il principe Guglielmo ha fatto visita d'un quarto d'ora all'imperatore ed alla imperatrice

L'imperatore ha passato una notte discreta. Ha preso un leggero nutrimento. Del resto il suo stato è invariato.

BERLINO, 8. — Il bollettino dello stato di salute dell'imperatore dice che questi ha passato una notte agitatissima. Il suo stato è debolissimo.

BERLINO, 8. — Il *Reichsanzeiger* e la *Raccolta delle leggi* pubblicano un rescritto imperiale, in data del 17 novembre 1887, relativo al passaggio al principe Guglielmo della rappresentanza dell'imperatore e Re per gli affari governativi in corso.

BERLINO, 8. — All'1 pom. lo stato dell'imperatore era un poco più tranquillo, ma senza sensibile aumento di forze.

Koegel, predicatore superiore di Corte, è restato presso l'imperatore dalle 12 1\|2 all'1 pom.

Il principe e la principessa Guglielmo sono al palazzo dalle 8 antimeridiane. Il principe di Bismarck vi si recò a mezzogiorno e conferì lungamente col principe Guglielmo.

Il principe ereditario di Svezia arrivò alle 2 1\|4 pomeridiane.

I Principi del sangue, presenti a Berlino furono pure al palazzo.

BERLINO, 8. — Verso le 2 pom. l'Imperatrice e la Granduchessa di Baden furono ammesse presso all'Imperatore, che alle due pom. ricevè il principe di Bismarck con cui parlò.

Il principe di Bismarck uscì dal palazzo alle 2 3\|4 pom.

Un manifesto annuncia che i teatri reali sono oggi chiusi per le condizioni di salute dell'Imperatore.

BERLINO, 8. — Alle ore 7 pom. le notizie dell'Imperatore erano le seguenti:

La debolezza continua. S. M. prende ad intervalli sorsi di vino e nutrimento liquido. In complesso il suo stato è più tranquillo.

VIENNA, 8. — Secondo un dispaccio della *Politische Correspondenz* da Berlino 11 pom. l'Imperatore si sentiva meglio a quell'ora. I polsi erano discesi da 116 a 96 pulsazioni. Il principe di Bismarck si recò tre volte al palazzo imperiale; l'ultima vi si recò fra le 9 e le 10 pom.

BERLINO, 8. — Alle ore 9 fu pubblicato un bollettino medico ufficiale, onde tranquillizzare la popolazione che era stata vivamente commossa dalle edizioni speciali dei giornali, che annunziavano, erroneamente, la morte dell'Imperatore Guglielmo.

PARIGI, 8. — Il generale Boulanger, visitando ieri il Liceo di Clermont-Ferrand, pronunziò un discorso patriottico, invitando gli allievi a lavorare per la patria ed a restituire alla Francia il primo posto fra le potenze.

Il generale fu vivamente acclamato.

PARIGI, 8. — La Commissione delle dogane approvò le conclusioni del suo relatore in favore della consolidazione del dazio di 70 franchi sugli alcools stranieri e del ristabilimento del dazio di 8 franchi per cento chilogrammi sul granturco in grani, di quello di 5 franchi sulla farina di granturco, di quello di 3 franchi sul riso in paglia e di quello di 8 franchi sul riso in grani.

PARIGI, 8. — La Francia e l'Inghilterra si sono accordate circa le modificazioni chieste dal Sultano alla Convenzione pel Canale di Suez. Esse non aderiscono alle domande del Sultano per la protezione dei territori ottomani nel Mar Rosso. Esse si accordarono di proporre che la Commissione internazionale di sorveglianza, nella riunione annuale, sia presieduta da un commissario ottomano, specialmente delegato a tale scopo, ma che in tutte le altre eventuali riunioni sia presieduta dal decano del Corpo consolare.

La Francia fece qualche obbiezione circa la redazione domandata dall'Inghilterra nel testo degli articoli, ma tali obbiezioni sono poco importanti.

MADRID, 8. — Il Consiglio dei ministri approvò un decreto che sopprime i certificati di origine, per la dogana, per gli *alcools* esteri.

Il Consiglio decise inoltre che gli esperimenti di torpedini comincino a Cartagena il 10 corr., ed esaminò quindi la questione delle linee di navigazione fra la Spagna e l'Italia.

MADRID, 8. — Ebbe luogo una esplosione di dinamite in una fabbrica presso Cabanas, provincia di Barcellona. La detonazione fu udita a 6 chilometri di distanza. Vi sono sedici morti e sei feriti. Se il fuoco si fosse comunicato all'edificio vicino, dove erano stati depositati 600 quintali di dinamite, tutti i villaggi vicini sarebbero stati distrutti.

Si telegrafa dalle Filippine che l'agitazione di Manilla è attribuita a certe misure prese dai missionari.

SOFIA, 8. — Il Consiglio dei ministri si adunerà probabilmente domani per esaminare la risposta da darsi al dispaccio del granvisir sulla illegalità della situazione del principe Ferdinando in Bulgaria.

Non vi ha dubbio che la risposta sarà conforme alle precedenti dichiarazioni del governo bulgaro, il quale è deciso di mantenere il principe Ferdinando di Coburgo sul trono di Bulgaria, anche contro il consiglio di tutte le potenze ed anche se si avessero a prendere mezzi di coercizione.

LONDRA, 8. — L'*Agenzia Reuter* annunzia:

« Non si hanno qui gravi notizie da Suakim dopo l'ultimo scontro del 4 corrente. »

COSTANTINOPOLI, 7. — L'affare di Damasco non è ancora terminato.

Il governo ottomano destituirebbe il governatore, a condizione che fosse allontanato il console di Francia.

Nei circoli diplomatici si ritiene che questa soddisfazione avrebbe un carattere di grande importanza. Per la prima volta un governatore sarebbe revocato dietro domanda di una potenza, prima che sia eseguita l'inchiesta.

Riza bey sarebbe il governatore provvisorio di Damasco e Alì pascià gli succederebbe fra poco.

PIETROBURGO, 8. — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* dice che la dichiarazione d'illegalità della situazione del principe di Coburgo, fatta dalla Porta, lascia sperare che la necessità della soluzione della questione bulgara si farà sentire in modo pressante, poichè si tratterà di provvedere ad una organizzazione che abbia maggior stabilità e legalità di quella che esiste in Bulgaria da oltre diciotto mesi.

Il *Journal de Saint-Pétersbourg* conchiude dicendo che la fase per provvedere al ritorno alla legalità, secondo il diritto internazionale, quale risulta dai trattati, non potrebbe avere un carattere più pericoloso di quello attuale.

LONDRA, 8. — Il *Times* ha da Costantinopoli, 7: « La pronta decisione del Sultano, riguardo alla notificazione da farsi al governo bulgaro, destò un grande stupore. Essa è attribuita all'influenza del principe di Bismarck. Si tratterebbe del principe di Sassonia-Weimar come successore del principe Ferdinando di Coburgo. La Russia ammetterebbe un principe protestante, ma non un cattolico. »

BERLINO, 9. — L'Imperatore Guglielmo è morto stamane alle ore 8 e mezzo.

SAN REMO, 9. — La morte dell'imperatore di Germania fu comunicata stamane al principe ereditario, che pianse dirottamente.

Il principe imperiale, colla famiglia, partirà domattina alle 9 per Berlino e sarà accompagnato dai dottori.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 8 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	95 05 95 10	95 07½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	459 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	787 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	608 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	750 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	560 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	655 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	995 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	574 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1475 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888.	»	500	125	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	485 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	500 50
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 12½
	Parigi	chèques	»	»	»
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 58
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: BONELLI.

Prezzi in liquidazione

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 95 15, 95 12½, 95 10, fine corr.
Rendita Italiana 5 % 2ª grida 95 05, fine corr.
Az. Banca Romana 1126½, 1125½, 1125, fine corr.
Az. Banca Generale 664 50, 664 25, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1500, fine corr.
Az. Soc. detta (Certif. provv.) Emiss. 1888. 1101, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2085, fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 1161, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 7 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 441.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 271.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 500.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 207.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.